



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Anticipo pensionistico "Quota 100" non cumulabile con i redditi da lavoro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con sentenza 24.11.2022 n. 234, la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla **disciplina dell'anticipo pensionistico "Quota 100"**, dichiarando **non fondata la questione di illegittimità costituzionale** dell'art. 14 co. 3 del DL 4/2019, laddove prevede **la non cumulabilità della predetta pensione anticipata** - a far tempo dal primo giorno di decorrenza e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, qualunque sia il relativo ammontare, mentre **consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui**. Il caso in esame riguarda un pensionato già in "Quota 100" che nel contempo aveva svolto attività di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, con conseguente **sospensione dei ratei di pensione e richiesta di restituzione da parte dell'INPS di quelli già versati**. Sul punto, la Consulta chiarisce che la diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto - lavoro dipendente flessibile e lavoro autonomo occasionale - **esclude l'illegittimità costituzionale del difforme trattamento riservato**, ai fini del divieto di cumulo

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccannari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

con la pensione anticipata a "Quota 100", **ai redditi da esse derivanti**. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro in esame porta alla conclusione che non risulta violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Premessa

Con sentenza 24.11.2022 n. 234, **la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla disciplina dell'anticipo pensionistico "Quota 100"**.

Osserva

Con l'occasione, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 co. 3 del DL 4/2019, laddove **prevede la non cumulabilità della predetta pensione anticipata** - a far tempo dal primo giorno di decorrenza e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, qualunque sia il relativo ammontare, mentre **consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000,00 euro lordi annui**.

Caso oggetto di giudizio

Il caso di specie, oggetto di un ricorso presso il Tribunale di Trento, riguarda **un pensionato in "Quota 100" a far data dall'1.5.2019** che, in seguito, ha svolto prestazioni di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, **percependo redditi per complessivi 1.472,47 euro lordi**.

Osserva

L'INPS ha quindi chiesto la restituzione dei ratei versati e non ha corrisposto quelli relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14 co. 3 del DL 4/2019, che dispone il **divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente**.

Questione di legittimità costituzionale

Nel sottoporre la questione di legittimità alla Consulta per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., il Tribunale di Trento da un lato **ritiene non giustificato il trattamento differenziato del divieto di cumulo a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivino da attività di**

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale e, in seconda battuta, **dubita che il lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata possa essere ricondotto nell'alveo del lavoro subordinato**, in ragione della natura flessibile della prestazione richiesta.

Decisione della Consulta

Nel ritenere infondata la questione di **legittimità costituzionale**, la Consulta osserva che la **comparazione proposta** dal rimettente, **fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000,00 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento**, poiché **non sono omogenee le situazioni poste a raffronto**.

In primo luogo, si osserva che **il lavoro intermittente va ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile**, puntualmente normato con il DLgs. 81/2015.

Osserva

In particolare, sia la disposizione che consente al **lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro** (art. 13 del DLgs. 81/2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, sia quella in cui **è prevista la corresponsione di un'indennità**, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per **una disponibilità costante (art. 16 del DLgs. 81/2015)**, costituiscono entrambe prestazioni di lavoro flessibile, che rispondono a esigenze organizzative del datore di lavoro.

Al contrario, **l'eterodirezione è del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale**. Per la Corte Costituzionale, **quest'ultimo costituisce**, infatti, **un'area residuale del lavoro autonomo** (art. 2222 c.c.) e **l'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale**, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. Tale differenza tra le tipologie di attività si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo.

Viene altresì evidenziato che mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, **si accompagna l'obbligo di contribuzione**, così **non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia dei 5.000,00 euro lordi annui** (art. 44 co. 2 del DL 269/2003).

Osserva

In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, **la Consulta esclude che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato**, ai fini del divieto di cumulo

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

con la pensione anticipata "Quota 100", ai redditi da esse derivanti.

L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro in esame porta i giudici costituzionali alla conclusione che non risulta violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Infine, osserva la Corte Costituzionale, **il diverso trattamento previsto per il divieto di cumulo non risulta illegittimo neppure considerando** - come nel caso in esame - **la sproporzione che può determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.**

Osserva

La percezione di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, **costituisce**, infatti, **elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di "Quota 100"**, volto a garantire un'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, anche al fine di favorire nuova occupazione e il ricambio generazionale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it